



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 novembre 2024:

LEGGE 13 dicembre 2024 n.194

DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE GUARITE DA MALATTIE ONCOLOGICHE

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La presente legge stabilisce, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, i criteri e le modalità per il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico, con il preciso intento di impedire l'insorgere e il compimento di atti discriminatori, o qualunque forma di disparità di trattamento, nei confronti di coloro che sono stati affetti da una patologia oncologica.
2. Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica, di non fornire informazioni sulla loro pregressa condizione patologica nell'accesso al lavoro, ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi e nelle procedure per l'adozione dei minori.
3. Per diritto all'oblio oncologico, si intende anche il diritto all'oblio digitale che consenta di ottenere l'oscuramento dei contenuti e delle immagini che riguardano coloro che sono stati affetti da una patologia oncologica.

Art. 2

(Accesso al lavoro e alla formazione professionale)

1. Ad ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, con i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), deve essere assicurata uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e alla fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione nonché nei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 3

(Accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi)

1. Nella fase precontrattuale ed in sede di sottoscrizione dei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari e assicurativi, la parte guarita da una patologia oncologica non è tenuta a riferire informazioni concernenti tale sua condizione, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima del diciottesimo anno di età.
2. In ogni caso le informazioni di cui al comma 1, comunque pervenute, non hanno rilevanza rispetto alla valutazione del rischio, della solvibilità o di qualunque altra condizione del richiedente il finanziamento o la stipulazione di contratti assicurativi.
3. Gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi hanno il dovere di garantire un'informazione chiara, completa ed esaustiva al consumatore circa i diritti stabiliti in questo articolo nelle fasi che precedono la sottoscrizione dei contratti.

Art. 4

(Adozione di minori)

1. Per quanto concerne l'adozione di minori, l'indagine stabilita dall'articolo 72, comma 4 della Legge 26 aprile 1986 n.49 condotta dal Servizio Minori riguardante, in particolare, la salute del richiedente l'adozione, non dovrà tenere in considerazione, relativamente allo stato di salute dell'adottante, le pregresse patologie oncologiche, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima del diciottesimo anno di età.

Art. 5

(Disposizioni attuative)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, sentito il parere del Comitato Sammarinese di Bioetica nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i relativi decreti attuativi. In particolare:
 - a) per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2 (*Accesso al lavoro ed alla formazione professionale*), il decreto delegato definisce le modalità affinché siano assicurati ai pazienti affetti da patologie oncologiche pregresse i diritti previsti dallo stesso articolo 2. Con il medesimo decreto delegato, su proposta del Comitato Sammarinese di Bioetica, sono individuate le patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi rispetto a quelli previsti all'articolo 1, ovvero particolari requisiti terapeutici, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dallo stesso articolo 2, nel rispetto delle sue finalità;
 - b) per quanto concerne l'articolo 3 (*Accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi*), il decreto delegato dovrà definire le modalità affinché siano assicurati ai pazienti affetti da patologie oncologiche pregresse i diritti previsti dallo stesso articolo 3. Con il medesimo decreto delegato, su proposta del Comitato Sammarinese di Bioetica, sono individuate le patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi rispetto a quelli previsti all'articolo 1, ovvero particolari requisiti terapeutici, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dallo stesso articolo 3, nel rispetto delle sue finalità. Entro sei mesi dalla ratifica dei decreti delegati di cui al presente articolo, gli istituti bancari, finanziari ed assicurativi, sentita la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, individuano le modalità di attuazione dell'articolo 3, anche al fine della predisposizione di appositi moduli informativi sul diritto all'oblio oncologico da inserire nei contratti bancari, finanziari ed assicurativi, sia nella fase precontrattuale che in quella attuativa;

- c) in relazione a quanto previsto all'articolo 4 (*Adozione di minori*), il decreto delegato definisce le modalità affinché siano assicurati ai pazienti affetti da patologie oncologiche pregresse i diritti previsti dallo stesso articolo. Con il medesimo decreto delegato, su proposta del Comitato Sammarinese di Bioetica, sono individuate le patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi rispetto a quelli previsti all'articolo 1, ovvero particolari requisiti terapeutici, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, nel rispetto delle sue finalità.

Art. 6

(Istituzione del Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche)

1. Al Comitato Sammarinese di Bioetica, di cui alla Legge 3 marzo 2023 n.39, viene affidato il ruolo di Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche.
2. Il Garante esercita le seguenti funzioni:
 - a) svolge funzione consultiva e di monitoraggio per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'oblio oncologico;
 - b) promuove e favorisce la conoscenza del diritto alla parità di trattamento e di non discriminazione delle persone guarite da patologie oncologiche.
3. Il Congresso di Stato è delegato ad emettere, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto delegato, le norme di attuazione per conferire al Comitato Sammarinese di Bioetica le funzioni previste dal presente articolo.

Art. 7

(Revisioni)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 2024/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi